

# Sull'imposta di registro prevale la linea morbida

Retroattiva la norma che attenua la stretta sugli atti soggetti a tassazione

**Angelo Busani**

È da considerare retroattiva la norma, introdotta dalla legge di Bilancio 2018, che ha innovato il tenore testuale dell'articolo 20 del testo unico della legge di registro sul criterio da seguire per l'interpretazione degli atti presentati alla registrazione. Lo stabilisce la legge di Bilancio per il 2019 che espressamente proclama l'articolo 20 citato come disposizione di «interpretazione autentica».

Lo statuto del contribuente aveva lasciato supporre che sarebbe cessato il costante anteriore atteggiamento della Cassazione di tassare gli atti presentati alla registrazione secondo la loro eventuale connessione e, comunque, secondo la loro sostanza economica.

Una previsione per nulla azzecata. La Cassazione (con l'unica eccezione di una sentenza del 2017, la n. 2054, espressamente sconfessata dalla giurisprudenza successiva) ha continuato a ritenere l'articolo 20 vocato alla tassazione della «causa reale» degli atti presentati alla registrazione; e, quindi, ad esempio, ha continuato a ritenere configurabile come asset deal l'operazione di conferimento seguita dalla cessione delle quote di partecipazione rinvenienti dal conferimento.

Ad arginare questo reiterato atteggiamento della Cassazione è infine intervenuto il legislatore di fine 2017 per far dire all'articolo 20 del testo unico quel che l'opinione dominante (eccetto la Cassazione) già riteneva dicesse, e cioè che si tratta di una norma preordinata a tassare il mero significato giuridico del singolo atto presentato alla registrazione. Cosicché, a decorrere dal 1° gennaio 2018, l'articolo 20, va letto nel senso che:

a) l'atto presentato alla registrazione deve essere tassato per quello che esso contiene, senza ricavare elementi di tassazione al di fuori di esso;

b) l'atto presentato alla registrazione deve essere tassato come tale, a prescindere dal suo eventuale collegamento con altri atti.

Sembrava, dunque, che sulla vicenda share deal/asset deal fosse stata messa la parola «fine»: ma non senza un colpo di coda, in quanto, nonostante la norma di fine 2017 avesse un chiaro sapore retroattivo, la Cassazione unanime ne ha negato l'applicazione alle cause in corso (ad esempio, nelle sue decisioni del 2018 n. 2007, 2009, 4407, 4589, 4590 e 8619) rilevando che il legislatore non aveva previsto espressamente questa retroattività. In queste pronunce la Cassazione ha continuato dunque a utilizzare l'articolo 20 nella versione vigente fino al 31 dicembre 2017 per riqualificare gli atti sottoposti alla registrazione a seconda del loro significato economico, dando rilevanza interpretativa anche a elementi extratestuali e al collegamento tra una pluralità di atti.

Il legislatore in effetti ha dimenticato di esplicitare la natura retroattiva della modifica apportata all'articolo 20 Tur, alla quale si alludeva solo nei lavori preparatori della legge di bilancio per il 2018. Con la conseguenza che è stato facile per la Cassazione utilizzare tutta la retorica che viene utile in casi come questo: parlando di «modifica» il legislatore – secondo la Cassazione – avrebbe voluto intendere che il nuovo articolo 20 ha una portata «prettamente innovativa» e che dal suo «dato letterale» si dovrebbe desumere che il legislatore ha voluto operare una «rivisitazione strutturale e antitetica della fattispecie impositiva pregressa».